

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2944 del 17/06/2019
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico dei corsi d'acqua fiume Trebbia e fiume Po ricomprese all'interno del Parco fluviale regionale del Trebbia (PC). Ditta: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale. Pratica: PC16T0012.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3023 del 17/06/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 29/03/2016, assunta a prot. n. PG/2016/216451 del 29/03/2016, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, CF.02635070341, con sede a Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari 5, rappresentata dal dott. Michele Zanelli in qualità di responsabile dell'area "lavori pubblici, pianificazione territoriale, autorizzazioni ambientali e urbanistiche", corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la

concessione ad uso prioritario ai sensi della L.R. 7/2004 art.15 commi 2 e 3 relativa all'occupazione di aree demaniali ricomprese all'interno del Parco fluviale regionale del Trebbia, nei comuni di Calendasco (PC), Gazzola (PC), Gossolengo (PC), Gragnano Trebbianese (PC), Piacenza, Rivergaro (PC) e Rottofreno (PC) così come individuata nella documentazione contenuta nel fascicolo agli atti;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 360 del 14/11/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione è ricompresa all'interno del Parco Fluviale del Trebbia e rientra parzialmente nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000) in quanto ricade nei pressi del SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e del SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio ;

PRESO ATTO del nulla osta e dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espressi con determinazione n.334 del 23/04/2019, assunta a protocollo n. PG/2019/77629, ricevuti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale anche ai sensi dell'art. 13 della L. 394 del 1991, con i quali si è definito che *"a condizione che interventi previsti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, osservino le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione"*;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico ricevuto il 8/1/2019 con PG/2019/2027 del 8/1/2019, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO (Aipo), con il quale sono state indicate le prescrizioni, riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO (Aipo) - Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale - ufficio operativo di Piacenza;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004, art.15 comma 2 che prevede che *"Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale"*;

- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati

ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa l'occupazione di area demaniale ricomprese all'interno del Parco fluviale regionale del Trebbia, nei comuni di Calendrasco (PC), Gazzola (PC), Gossolengo (PC), Gragnano Trebbianese (PC), Piacenza, Rivergaro (PC) e Rottofreno (PC), così come individuata nella documentazione contenuta nel fascicolo agli atti, rientri tra le ipotesi di uso prioritario ai sensi della L.R. 7/2004 art.15 commi 2 e 3 e che possa essere assentita;

- che possa essere applicata l'esenzione dal canone e dal deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015, art.8 e della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 17/6/2019;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere, nel rispetto dei diritti dei terzi, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, CF.02635070341, con sede a Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari 5, rappresentata dal dott. Agostino Maggiali in qualità di Presidente, la concessione ad uso non esclusivo relativa all'occupazione di aree demaniali dei fiumi Trebbia e Po ricomprese all'interno del Parco fluviale regionale del Trebbia, per una estensione di circa 1.534,58 ettari, nei comuni di Calendrasco (PC), Gazzola (PC), Gossolengo (PC), Gragnano Trebbianese (PC), Piacenza, Rivergaro (PC) e Rottofreno (PC), così come individuate negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2037;
4. di dare atto che il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale;
5. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
6. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o

del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

7. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
10. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
11. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

Il Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell' Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, a favore l' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, CF.02635070341, con sede a Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari 5 rappresentata dal dott. Agostino Maggiali in qualità di Presidente

(Pratica SISTEB n. PC16T0012)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Trebbia e del fiume Po per una estensione di circa di 1.534,58 ettari, da destinare ad uso prioritario ai sensi della L.R. 7/2004 art.15 commi 2 e 3, nonché ad uso non esclusivo, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di aree demaniali ricomprese all'interno del Parco fluviale regionale del Trebbia, nei comuni di Calendrasco (PC), Gazzola (PC), Gossolengo (PC), Gragnano Trebbianese (PC), Piacenza, Rivergaro (PC) e Rottofreno (PC).

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (mappe catastali in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il canone e la cauzione per l'uso concesso e al soggetto concessionario non sono dovuti.

b. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano nel seguito le prescrizioni, che si assumono come prescrizioni idrauliche nel presente disciplinare, tratte dalla nota ricevuta il 8/1/2019 e assunta a protocollo PG/2019/2027 del 8/1/2019 rilasciata Agenzia Interregionale per il fiume PO (Aipo).

"1) La concessione dovrà riguardare esclusivamente la salvaguardia degli habitat di importanza comunitaria dei Fiumi Po e Trebbia e la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione, finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2) Ogni intervento/lavorazione sopra citato dovrà essere corredato da specifico nullaosta idraulico da rilasciarsi dallo scrivente Ufficio Operativo a seguito di valutazione dei progetti presentati.

3) Qualora, per esigenze finalizzate alla sicurezza idraulica, l'Agencia scrivente dovesse eseguire opere di difesa o interventi di regimazione fluviale che comportassero il danneggiamento o la demolizione di quanto autorizzato al punto precedente, l'Ente richiedente nulla avrà a pretendere a titolo di risarcimento. Rimarranno inoltre a carico dell'Ente richiedente gli interventi ed oneri di rimozione di quanto realizzato oppure lo stesso sarà chiamato a contribuire economicamente alle lavorazioni di rimozione e smaltimento prima citate.

4) L'Agencia scrivente, in quanto autorità idraulica sui tratti dei Fiumi Po e Trebbia in argomento, dovrà avere sempre libero accesso alle aree in questione e, nel caso dovesse effettuare interventi idraulici in loco l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale - Parchi del Ducato, in qualità di concessionario del bene demaniale, non potrà opporsi alla realizzazione degli interventi sopra citati e pertanto sarà chiamato a rilasciare solo il parere ambientale di propria specifica competenza.

5) In caso di eventi di piena dei Fiumi Po e Trebbia l'Ente richiedente dovrà lasciare libero accesso alle aree demaniali oggetto della concessione, oltre al personale dello scrivente Ufficio Operativo e relative imprese attivate, alle forze di intervento eventualmente impiegate e, in caso di danneggiamenti a strutture in loco realizzate, nulla avrà a pretendere a titolo di risarcimento.

6) Il presente nullaosta idraulico è soggetto a sospensione o revoca in qualunque momento da parte dell'Agencia scrivente, a suo per insindacabile giudizio, qualora ragioni di superiore interesse pubblico o idraulico ne motivassero la necessità.

7) L'Ente richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblica e delle opere idrauliche di cui al T.U. di Leggi approvato con R.D. n. 523 del 25.07.1904 e successive integrazioni e modifiche."

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.